

C.I.S.L.

F.I.L.S.

SINDACATO NAZIONALE
DIPENDENTI UFFICI
SEZIONALI E COMUNALI
DEL LAVORO

LE NOSTRE LEGGI

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



STABILIMENTO POLIGRAFICO ARTIOLI - MODENA-MILANO

LE NOSTRE LEGGI

DECRETO LEGGE 15-4-1948 n. 381 — ART. 5

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del Lavoro e della massima occupazione, nelle località che non siano sedi di Uffici o di sezioni staccate, può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali è corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire duemila mensili. Nelle località dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale incaricato-temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila. Ai corrispondenti ed agli incaricati di cui ai commi precedenti, non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dell'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

LEGGE 29-4-1949 n. 264 — ART. 24

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del Lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 Aprile 1948, n. 381, nonchè dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire ventimila. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000.

LEGGE 21 AGOSTO 1949, n. 586

Articolo unico — Il primo comma dell'art. 26 della legge 29-4-1949, n. 264 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,

— omissis —

All'ultimo comma dello stesso art. 26 è aggiunto il comma seguente:

« Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il

collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale.

Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune ».

LEGGE 20 Luglio 1952, n. 1015

contenente il nuovo trattamento e l'estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

ART. 1 — Il Compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della legge 29-4-1949, n. 264, è stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:

Misura del compenso annuo lordo lire	Numero degli incaricati
120.000	2.700
180.000	1.000
216.000	1.000
240.000	1.000
264.000	700
300.000	500
360.000	400

Il compenso annuo sopra previsto è suddiviso in tredici mensilità da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.

ART. 2 — Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo è corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1.500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennità di carovita.

A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso personale è estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di pre-

videnza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto è stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621.

A favore del precitato personale sarà, inoltre, stipulata, con uno o più istituti assicuratori, una polizza cumulativa per il rischio d'invalidità permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi contributi premi, pari al due per cento dell'importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, è a completo carico dello Stato.

ART. 3 — In dipendenza di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge l'importo annuo massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, già fissato in lire 900 milioni dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è elevata a lire 1.450.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma nonchè a quelli derivanti dall'art. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263 milioni, in lire 191 milioni, in lire 67 milioni ed in lire 29 milioni sarà provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 19 Marzo 1955, n. 520 — ART. 27

Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente con il personale di cui alle annesse tabelle A, B, C viste dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 20 luglio 1952, n. 1015.

LEGGE 16 Maggio 1956, n. 562

SISTEMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI COLLOCATORI COMUNALI

ART. 1 — All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della manodopera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla

tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i Collocatori di cui al successivo art. 3 e con i corrispondenti previsti al successivo art. 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto Presidenziale, il personale, i Collocatori ed i Corrispondenti di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 2 — Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, i posti disponibili nel grado iniziale della carriera esecutiva (gruppo C) del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono riservati entro il limite massimo di un terzo ai collocatori di cui al successivo art. 3 che, non avendo superato l'età di 45 anni, abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi relativi.

ART. 3 — Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, così ripartiti nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di I classe	600
Collocatori di II classe	1.200
Collocatori di III classe	4.200

I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in più comuni o più frazioni di Comune.

L'Ufficio provinciale del lavoro dovrà stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

ART. 4 — L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa col Ministro per il tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatori di III classe mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli richiesti al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato.

Per l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilirà con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvederà alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici.

Di dette Commissioni dovranno far parte:

- il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente;
- due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro;
- un professore di materie giuridiche.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilirà i programmi e le modalità per i concorsi può tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'art. 12.

ART. 5 — Il contratto d'impiego di cui al precedente articolo s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

- a) dimissioni volontarie;
- b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- c) licenziamento per motivi disciplinari ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;
- d) licenziamento per sospensione o riduzione di servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

ART. 6 — Le qualifiche superiori a quella di collocatore di III classe, nei limiti dei posti disponibili, sono conferite a scelta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo articolo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di regolare servizio.

Le designazioni della Commissione di cui al comma precedente saranno effettuate secondo criteri fissati con proprio decreto dal Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale.

ART. 7 — Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

- a) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
- c) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°;

d) da due collocatori.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 5 componenti.

ART. 8 — I collocatori possono essere trasferiti di sede per esigenze di servizio o su domanda ed essere inviati in missione.

Il trattamento di missione e di trasferimento va liquidato ai collocatori di I, II e III classe con le modalità e nella misura rispettivamente prevista per i primi applicati, applicati ed alunni d'ordine di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

ART. 9 — Ai collocatori di I, II e III classe è attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissate rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previsto dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

ART. 10 — Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego compete ai collocatori il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tal fine il Fondo di previdenza di cui alla legge predetta, che è mantenuto per il personale degli Uffici del lavoro non immesso nei ruoli organici, istituirà una gestione speciale per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto di impiego dei collocatori.

Le norme relative all'ordinamento ed al funzionamento della gestione speciale e le altre occorrenti per l'attuazione di questo articolo saranno stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concreto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

ART. 11 — Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 12 — Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti dal secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e località di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera di Corrispondenti prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.

ART. 13 — Ai corrispondenti di cui al precedente articolo sarà cor-

risposto mensilmente un compenso forfettario ragguagliato a giorno.

Con decreto del Ministero per il Lavoro e la previdenza sociale, da adottare di concerto col Ministro per il tesoro, saranno fissati, per ogni esercizio finanziario, la misura massima del predetto compenso ed il contingente numerico dei corrispondenti. Il Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, fisserà per ogni esercizio finanziario la misura del compenso forfettario per ogni località ed in base all'entità del lavoro.

ART. 14 — La spesa globale massima per i compensi dei corrispondenti sarà determinata di anno in anno nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e previdenza sociale.

ART. 15 — Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'art. 1 e per i servizi da essi svolti ai sensi della presente legge si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dello stesso art. 1.

La misura di tale compenso sarà preventivamente stabilita, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, in ragione non superiore allo 0,20% del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti predetti, relativi all'anno precedente.

La misura del concorso non potrà comunque essere superiore al 25% dell'onere sostenuto dallo Stato.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del contributo tra gli Istituti ed Enti previdenziali, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui ai precedenti commi è determinato in tanti dodicesimi di un miliardo di lire quanti sono i mesi intercorsi tra la data anzidetta e quella di chiusura dell'esercizio finanziario.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 — Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di III classe prevista dal precedente art. 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento e fino al limite massimo di 6000 posti, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955 n. 520.

I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al già indicato limite massimo di 6000 ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di III classe, previsto dai precedenti commi, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio alla data della presente legge e che alla stessa data:

- a) non abbia compiuto il 65° anno di età;
- b) sia in possesso di licenza elementare;
- c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato.
- d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

ART. 17 — La commissione di cui al precedente art. 16 è costituita:

- 1) dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
- 2) dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3) dal funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
- 4) dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
- 5) dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955 n. 520;
- 6) da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale.

Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 18 — Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'art. 6, primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di anni 2.

Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.

ART. 19 — Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, ces-

serà dall'incarico entro due mesi dalla data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avrà ultimato l'inquadramento del personale.

ART. 20 — Il personale che all'entrata in vigore della presente legge abbia svolto ininterrottamente, da almeno due anni ed in modo regolare, le funzioni di corrispondente comunale per il collocamento, potrà essere mantenuto in servizio a titolo preferenziale, qualora ne faccia domanda.

ART. 21 — Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586.

LEGGE 21 Dicembre 1961, n. 1336

COSTITUZIONE DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

ART. 1 — *Dotazione organica e ruolo.*

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori comunali di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della manodopera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.

Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 1, della legge 16 maggio 1956, n. 562 ed all'art. 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza, demandata agli ispettorati del lavoro.

ART. 2 — *Concorsi per l'immissione in ruolo.*

La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri re-

quisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- 1) componimento in lingua italiana;
- 2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;
- 3) tema su nozioni di legislazione sociale.

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette su:

- a) nozioni di ordinamento amministrativo;
- b) nozioni di statistica.

ART. 3 — *Promozione a collocatore di 1ª classe.*

La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 4 — *Promozione a primo collocatore.*

La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

- 1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dell'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 5 — *Promozione a collocatore capo.*

La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 6 — *Promozione a collocatore superiore.*

I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i

collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice lo esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 7 — *Esami per la promozione a collocatore superiore.*

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

ART. 8 — *Rinvio.*

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 9 — *Inquadramento collocatori comunali.*

I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205 e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge e precisamente:

- a) i collocatori di 1° classe nella qualifica con coefficiente 229;
- b) i collocatori di 2° classe nella qualifica con coefficiente 202;
- c) i collocatori di 3° classe nella qualifica con coefficiente 180;

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande di inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10 — *Decorrenza inquadramento e valutazione precedente.*

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decor-

rere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562 e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

ART. 11 — *Inquadramento dei corrispondenti.*

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collaboratore di 2° classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non abbiano superato il 50.º anno di età;
- b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;
- c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2° classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956 n. 562, altresì con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3° classe.

Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956 n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

ART. 12 — *Assolvimento degli obblighi militari.*

Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

ART. 13 — *Commissione di inquadramento.*

La commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presiedute dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

- da un consigliere di Stato, vice presidente;
- dal direttore generale degli affari generali e del personale;
- da un magistrato della Corte dei Conti di qualifica non inferiore a referendario;
- da un funzionario del Ministero del tesoro — Regioneria generale dello Stato — di qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- dal funzionario preposto alla divisione del personale degli uffici di collocamento;
- da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;
- da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1^a classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14 — *Personale a contratto quinquennale.*

Il rapporto di impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadri nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi

nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione del servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1^a e 2^a classe del ruolo dei collocatori.

ART. 15 — *Trattamento di previdenza.*

La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è mantenuta ad esaurimento.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

ART. 16 — *Finanziamento.*

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per contro dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare. Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabilite le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per cia-

scun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti relativi all'anno precedente.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.

TABELLA DEL RUOLO DEI COLLOCATORI:

COLLOCATORI SUPERIORI	Coefficiente 325	N. 800
COLLOCATORI CAPI	Coefficiente 271	» 1.200
PRIMI COLLOCATORI	Coefficiente 229	» 1.200
COLLOCATORI DI 1 ^a CLASSE	Coefficiente 202	»
COLLOCATORI DI 2 ^a CLASSE	Coefficiente 180	» 5.000
		<hr/>
		TOTALE N. 9.000
		<hr/>



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



ATTI
PARLAMENTARI



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



DISCUSSIONE GENERALE

Presentiamo ai Colleghi il resoconto della discussione generale che ha preceduto l'approvazione della legge 1336.

Presidente: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Istituzione del ruolo dei collocatori » e della proposta di legge connessa « modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, relativa alla sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali », di iniziativa dei deputati Quintieri e Romano Bartolomeo.

Comunico alla Commissione che la prima e la quinta Commissione hanno dato il loro parere. La prima Commissione ha espresso parere favorevole tanto sul disegno di legge quanto sulla proposta di legge. Il parere della quinta Commissione sul disegno di legge è il seguente: « Delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che venga soppresso l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 15 e precisamente le parole « nè per un importo eccedente la spesa di lire cinque miliardi e 250 milioni ». Ciò allo scopo di utilizzare la copertura della maggiore spesa e l'eventuale maggiore disponibilità realizzabile con l'aliquota dello 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi risultante dai dati di bilancio degli istituti e degli enti previdenziali e assistenziali, nonchè in considerazione delle limitate disponibilità del bilancio del Ministero del Lavoro, che non consentono di prevedere contributi sensibilmente maggiori di quelli già insufficienti fin qui disposti ». In definitiva la Commissione Bilancio toglie una limitazione che era inserita nel disegno di legge.

Sulla proposta di legge Quintieri-Romano la Commissione Bilancio esprime pure parere favorevole con le seguenti osservazioni: « La Commissione rileva per quanto attiene al merito della proposta che questa verte su materia ove più opportuna appare l'iniziativa legislativa del Governo. Per quanto concerne le conseguenze finanziarie della proposta, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la spesa risulti circoscritta nell'ambito degli stanziamenti già disposti sui competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del Lavoro ».

L'onorevole Nucci, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

On. Nucci, Relatore: Credo, innanzi tutto, che possiamo considerare la proposta Quintieri-Romano assorbita dal disegno di legge n. 4213, su

cui si dovrà svolgere la discussione. Questo provvedimento trova a mio parere ispirazione nei voti ripetutamente espressi in Parlamento da quasi tutti i partiti politici e si propone sostanzialmente di raggiungere due scopi: da un lato un migliore assetto dell'organizzazione periferica del Ministero del Lavoro e dall'altro una più adeguata sistemazione dei collocatori comunali. Questo soprattutto in relazione ai particolari compiti che i collocatori sono chiamati a svolgere.

Come è noto, i collocatori comunali inizialmente svolsero mansioni attinenti al collocamento della manodopera, mentre successivamente i loro compiti sono aumentati non solo sul piano quantitativo ma anche su quello qualitativo, fino al punto che in concreto i collocatori comunali nei comuni e nelle altre località dove sono stati chiamati a svolgere la loro funzione hanno sostituito in pieno gli uffici del lavoro, assumendo in queste località le stesse mansioni che gli uffici provinciali svolgono nei capoluoghi di provincia. Infatti, ai collocatori vengono attualmente demandati tutti i compiti d'istituto degli organi periferici, del Ministero del Lavoro — uffici del lavoro e ispettorati del lavoro — come avviamento al lavoro della mano d'opera, corsi qualificazione e riqualificazione, cantieri di lavoro e di rimboschimento, corsi per apprendistato, iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura, erogazioni di sussidi ordinari e straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati, avviamento e assistenza ai lavoratori emigrati. Svolgono anche numerosi adempimenti la cui natura spesso è complessa sul piano statistico. Infine svolgono i compiti che a loro vengono demandati dai vari istituti previdenziali e assistenziali.

E' una attività quella dei collocatori molto complessa, che, per essere valutata nel suo giusto valore, va secondo me considerata sotto il triplice aspetto organico, funzionale e operativo. Come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, in definitiva dal punto di vista organico i collocatori realizzano una proiezione capillare degli uffici del lavoro, mentre dal punto di vista funzionale, i collocatori presentano una doppia caratteristica, l'una quella di essere organi esterni, l'altra di essere organi primari; organi esterni in quanto la loro attività dà luogo a rapporti giuridici tra gli uffici ai quali sono preposti e gli estranei all'amministrazione; organi primari, in quanto hanno competenze proprie. Sotto l'aspetto operativo, va considerato che, avendo i collocatori responsabilità dirette, è facile che su di loro si concentrino risentimenti e ostilità in relazione anche al fatto che non sempre essi sono in condizione di poter accogliere le richieste dei lavoratori.

Io non starò a fare la storia dei sacrifici che la categoria ha dovuto sopportare in questi 18 anni di attività. Ma non credo che sia superfluo sottolineare che alcuni collocatori comunali hanno addirittura perduto la vita nell'adempimento del proprio dovere, mentre altri, e non sono pochi, hanno perduto anzitempo la vita proprio in dipendenza del ritmo

di lavoro cui sono sottoposti, in relazione alle preoccupazioni e alle responsabilità discendenti dalla loro particolare attività.

Per notizia diretta potrei citare a questo proposito che, per esempio, nella mia provincia, in questi due ultimi anni, sono deceduti ben dieci collocatori per infarto cardiaco: la malattia tipica di chi veramente è costretto a sopportare un ritmo di lavoro eccezionale, che poi, naturalmente, comporta particolari responsabilità. Questa, in sintesi, l'attività che sono chiamati a svolgere i collocatori comunali, ai quali, purtroppo, non corrisponde un adeguato trattamento, nè sul piano economico, nè sul piano giuridico. A voler fare la storia del lungo e faticoso cammino percorso da questa categoria, si rileva che molti collocatori incominciarono la propria attività nel 1944, in concomitanza con gli uffici del lavoro, nell'Italia meridionale. La stessa cosa si verificò nelle altre regioni, nel periodo di tempo che va dal 1945 al 1948, epoca in cui il servizio collocamento venne assunto dallo Stato, per effetto del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381. Ai collocatori in servizio nel periodo dal 1944, non veniva corrisposto alcun compenso, fatta eccezione della corresponsione di qualche centinaio di lire a titolo di rimborso spese. Col provvedimento n. 381 la situazione, dal punto di vista giuridico ed economico, non ha fatto grandi passi avanti. Infatti i collocatori continuarono ad essere considerati dei semplici incaricati ai quali l'incarico poteva essere revocato in qualsiasi momento, senza preavviso e diritto ad indennità. Successivamente per effetto della legge 20 luglio 1952, n. 1015 e successive modificazioni si ebbe qualche miglioramento: furono aumentati i compensi, mai però in maniera adeguata, e si riconobbe il diritto ad uno stato previdenziale. In base a questa legge, infatti i collocatori ebbero l'assicurazione. Si arrivò infine alla legge 16 maggio 1956, n. 562 (che poi è la legge dalla quale prende le mosse l'attuale provvedimento), che dispone per i collocatori un contratto quinquennale rinnovabile, così come era stato fatto per il personale dell'ufficio del lavoro, con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Ma a voler bene inquadrare la situazione di questa categoria, pare a me che debbano essere citati altri fatti ed altre circostanze. I collocatori, in buona sostanza, svolgono attività istituzionali del Ministero del Lavoro e le loro funzioni si inquadrano organicamente in quelle proprie dell'ufficio del lavoro, il cui personale è stato già sistemato. Il mutamento poi, dello stato giuridico dei collocatori comunali è richiesto anche dalla opportunità di dare attuazione concreta alla norma della convenzione n. 88, adottata a S. Francisco dalla conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro il 9 luglio 1948 ratificata con legge 20 luglio 1952, n. 1089, in base alla quale « il personale incaricato del servizio del l'avviamento al lavoro della mano d'opera disoccupata, dev'essere formato da pubblici impiegati che fruiscono di un proprio stato giuridico che li renda indipendenti da ogni cambiamento di governo e da ogni in-

fluenza esterna e che, pur tenendo conto delle necessità del servizio, assicurino loro la possibilità d'impiego ».

Nel quadro della generale riorganizzazione del Ministero del Lavoro, il disegno di legge, prende in considerazione anche la posizione dei corrispondenti del collocamento. Anche per i corrispondenti si è partito dallo incarico revocabile in qualsiasi momento sulla base del presupposto che le prestazioni richieste al corrispondente dovessero impegnare l'attività solo in modo marginale ed occasionale. Il rapporto è stato, quindi, caratterizzato dalla modestia dei compensi dall'impossibilità di applicazione di istituti a finalità previdenziali, dalla limitata applicazione di qualche istituto con carattere assistenziale e dalla mancanza di qualsiasi sicurezza sulla durata dell'impiego. C'è da considerare, inoltre, che il corrispondente concepisce, allo stato, il proprio incarico, come una occupazione temporanea e che, d'altra parte, il Ministero si trova nella impossibilità di vietare al corrispondente altre attività, così come non può disporre trasferimenti e non può adottare provvedimenti disciplinari. Eppure i corrispondenti si trovano sostanzialmente nella stessa posizione dei collocatori, in quanto sul piano qualitativo non vi è alcuna differenza fra le funzioni degli uni e degli altri.

Si è quindi previsto un inquadramento dell'attuale corrispondente nel ruolo dei collocatori e la soppressione della categoria dei corrispondenti stessi. A voler sintetizzare quelli che potranno essere i vantaggi discendenti dalla approvazione di questo provvedimento, c'è da far menzione che anzitutto il provvedimento assicura la piena funzionalità degli uffici di collocamento e degli altri servizi affidati al collocatore.

Consente, inoltre, di potenziare gli organici degli aventi rilevante carico funzionale, offre la possibilità di assegnare adeguato personale agli uffici comunali e frazionali di nuova istituzione.

Per quanto riguarda il finanziamento, il provvedimento tiene conto delle varie attività che svolge il collocatore, nel senso che la spesa in linea di principio viene posta a carico del bilancio dello Stato, ma è previsto pure un concorso degli enti previdenziali e assistenziali in relazione ai compiti che i collocatori svolgono per conto di questi enti.

Ho voluto per ora fare alcune osservazioni di carattere generale, che attengano al disegno di legge nel suo complesso, con riserva di ulteriori considerazioni soprattutto in merito agli articoli. Pare a me che quanto ho detto possa essere sufficiente per farvi considerare obiettivamente l'opportunità di condividere il mio giudizio positivo sul provvedimento visto nel suo complesso, provvedimento il quale non solo corrisponde alle attese di una benemerita categoria, ma soprattutto mira ad accelerare il completamento del quadro organico del Ministero del Lavoro per un migliore assolvimento dei suoi vasti e impegnativi compiti. Per l'esame in dettaglio della legge, non so se si possa procedere direttamente in Commissione o attraverso un comitato ristretto: in proposito veda la Com-

missione quella che ritiene sia la via migliore. Si può comunque essere d'accordo sul fatto che la proposta di legge di iniziativa dei colleghi Quintieri e Romano dovrebbe essere considerata assorbita.

Presidente: *Dichiaro aperta la discussione generale.*

On. Maglietta: *Sul disegno di legge — poichè sono d'accordo col relatore che la proposta di legge Quintieri Romano tendente alla sistemazione organica dei collocatori, deve considerarsi assorbita credo che obiezioni di principio non ci siano. Attualmente il collocamento viene fatto dai sindacati e ci sono ancora delle organizzazioni sindacali che sostengono la necessità che questo avvenga.*

On. Romano Bartolomeo: *E' il sistema fascista!*

On. Maglietta. *Debbo dire al mio interruttore che è proprio il contrario, perchè quelli che hanno creato il collocamento nel nostro paese sono stati i sindacati rossi e i sindacati bianchi, mentre il fascismo non ha fatto altro che snaturare questa funzione che era una funzione profondamente democratica e civile.*

Quindi vi è ancora chi sostiene la necessità che tale funzione sia esercitata dai sindacati. Tale tesi è permeata di una certa legittimità, che trova fondamento in ragioni storiche e funzionali del collocamento, manifestate anche nelle stesse considerazioni del relatore e nella relazione che accompagna il disegno di legge, dove si giustifica questo provvedimento, tra l'altro, con la necessità di sottrarre i collocatori a influenze politiche. Il che dimostra che fino a oggi la funzionalità di questi organi, pur meritevole sotto ogni aspetto, ha manifestato situazioni di discriminazione.

Ora, superata la questione relativa a chi spetta il collocamento, che ai sensi della legge del 1949 è stato attribuito allo Stato, è sul tappeto il vecchio problema della scelta dei collocatori, della loro funzione, dei compiti che ad essi sono assegnati, della qualifica che ad essi spetta nella gerarchia dello Stato, della carriera, dello stipendio e della aggiunta di stipendio. Tale problema è stato affrontato sempre parzialmente attraverso una serie di provvedimenti legislativi.

Ma che cosa bisogna dire sul modo in cui il disegno di legge risolve il problema? Una prima osservazione la faccio in forma interrogativa. E proprio necessario e giusto che il ruolo dei collocatori sia un ruolo autonomo?

On. Nucci, relatore; *L'autonomia del ruolo è giustificata dalla particolare figura giuridica del collocatore comunale.*

On. Maglietta. *Io manifesto il mio dissenso su questo punto. Il provvedimento dimostra che noi nei riguardi di questi funzionari statali ci comportiamo in modo un po' differenziato rispetto agli altri funzionari dello Stato. Un dipendente del Ministero del Lavoro può essere destinato ad altre funzioni a parità di qualifica, mentre nei riguardi dei colloca-*

tori tutto ciò non è possibile, e, secondo me, non giova alla sistemazione della categoria.

On. Nucci, relatore: E' previsto anche questo.

On. Maglietta: Io sono preoccupato di questo fatto, e a me pare che in questo modo non si tuteli la categoria, che dall'autonomia del ruolo riceve una vera menomazione.

Una considerazione di fondo deve essere poi fatta, secondo me, sul sistema di finanziamento. Noi creiamo dei funzionari dello Stato e instauriamo il principio nuovo che dei funzionari dello Stato sono pagati dai privati. Questo è un sistema pazzesco. Abbiamo già per le leggi videnti il capitolo del bilancio degli ispettorati del lavoro, che viene alimentato da contributi a carico di enti che hanno una funzione pubblica, ma che non sono lo Stato nè il bilancio dello Stato nè l'amministrazione dello Stato. Oggi andiamo a fare una cosa identica per quanto riguarda i collocatori, attribuendo a carico degli istituti assistenziali e previdenziali contributi destinati alla copertura della spesa occorrente per il trattamento economico del personale dei collocatori, che assolvono a un compito specifico dello Stato e che sono inquadrati nei ruoli dello Stato. Io ne faccio una questione di carattere generale. Credo che la Commissione, indipendentemente dalle idee che si possono avere in proposito, debba esaminare seriamente questa questione. Arrivati a un certo punto, noi stiamo istaurando un metodo e un sistema che nessuno di noi può condividere e accettare passivamente. Qui stiamo creando per legge principio che i contributi versati per un certo scopo possono essere tranquillamente devoluti ad uno scopo diverso. Credete che questo sia un saggio modo di legiferare e di tutelare le funzioni pubbliche e il bilancio dello Stato? Con questa legge si stabilisce una tassa a carico dell'ente previdenziale assicurativo dell'uno per cento sul fondo della Previdenza Sociale, e che poi verrà devoluta, attraverso le normali vie del bilancio dello Stato, al bilancio del Ministero del Lavoro. Non possiamo accettare questo principio, in base al quale i funzionari dello Stato vengono pagati dall'Istituto di previdenza.

Si tratta di un principio che può portare molto lontano. Del resto, in occasione della discussione sugli assegni familiari, noi già riuscimmo a trovare, con una sollecitazione del Governo, un terreno di intesa comune, al fine di risolvere il problema senza affermare dei principi nuovi nel sistema di diritto pubblico, anche al fine di garantire la legittimità costituzionale della legge.

Faccio una obiezione formale e desidero le massime spiegazioni, un impegno solenne per il futuro, di rivedere tutta questa materia. Non è possibile che si faccia una cosa del genere. Perchè, paradossalmente, noi potremmo arrivare a concepire questo: che gli addetti ai servizi radar dell'Esercito italiano siano pagati — ho detto paradossalmente — dalle società produttrici di apparecchi radio. Come paradossalmente noi po-

tremmo concepire che i fabbricanti di cannoni versino dei contributi X all'Esercito italiano per pagare i cannonieri che poi dovranno sparare i cannoni.

On. Nucci, relatore: *Io difendo la tesi di una economia in senso generale.*

On. Maglietta: *Se è per amore di tesi va bene, ma qui si tratta di contributi dei lavoratori. La cosa è veramente grossa. Se i collocatori assolvono a compiti specifici degli istituti previdenziali, si stabilisca che una determinata aliquota contributiva con lo scopo X vada, non però tramite i contributi normali dell'Istituto di previdenza, ad alimentare il Ministero del Lavoro. Si stabiliscano delle tasse specifiche a carico dei lavoratori di lavoro destinate a queste funzioni, ma in questo caso ci troviamo di fronte a dei funzionari sui quali l'Istituto che li paga non ha nè autorità, nè mezzi di controllo. Che anzi è l'ispettorato del lavoro che esercita il controllo sulla Previdenza sociale. Voglio sapere quale sia la funzione di controllo che la Previdenza sociale esercita su questi collocatori. Qual'è il mezzo con il quale l'Istituto della Previdenza sociale può controllare come si spende il danaro destinato ai collocatori. Voglio vedere se un componente della Commissione finanze e tesoro accetterebbe un simile sistema per il bilancio dello Stato. Non è possibile avere due pesi e due misure. Non è possibile continuare a vedere queste cose senza creare, anche dal punto di vista giuridico, dei principi nuovi, degli ordinamenti, delle regole nuove. Può anche darsi che le cose che io dico potranno essere considerate, anzi saranno considerate, peregrine, perchè io ho già sollevato la stessa questione per quanto riguarda gli assegni familiari. Ma a me questo sistema pare inammissibile, per cui desidero che queste mie obiezioni di carattere formale e sostanziale sul modo abnorme con il quale viene regolata una materia così delicata come è quella della creazione di un ruolo di funzionari dello Stato e del suo finanziamento rimangano fissati negli atti parlamentari.*

On. Romano Bartolomeo: *Desidero formulare alcune osservazioni a quanto testè ha detto l'on. Maglietta. Per quanto riguarda le preoccupazioni manifestate per l'autonomia del ruolo voglio ricordare che dal disegno di legge stesso è previsto il passaggio dei collocatori nel ruolo degli uffici del lavoro, mentre per quanto riguarda il contributo degli istituti previdenziali e assistenziali destinato alla copertura della legge, debbo fare osservare che i collocatori svolgono dei compiti propri degli istituti. Avviene che, per quanto concerne l'Istituto della previdenza sociale, l'indennità di disoccupazione venga corrisposta proprio dai collocatori, i quali prima accertano lo stato di disoccupazione degli operai e poi corrispondono loro, con un sistema controllato e attraverso un conto corrente postale, l'indennità di disoccupazione. Da parte dell'Istituto della previdenza sociale, inoltre, è svolto un vero e proprio controllo,*

che si risolve nella comunicazione delle risultanze al Ministero del Lavoro.

Debbo aggiungere che anche nel settore agricolo con la tenuta degli elenchi anagrafici, i collocatori adempiono a servizi delegati da parte degli istituti previdenziali.

I collocatori comunali, infine, provvedono al disimpegno di servizi vari per conto dell'Inam nell'ambito del comune di competenza. Si tratta di categoria veramente benemerita che, stando in diuturno contatto coi lavoratori e con le autorità locali, svolge opera veramente meritoria. Non ritengo di dilungarmi in proposito perchè, per quanto riguarda le benemerenze della categoria, gli apprezzamenti lusinghieri contenuti nella relazione introduttiva del disegno di legge in esame, non hanno bisogno nè di commento nè di aggiunte, essendo soddisfacenti e completi.

On. Quintieri: Intervengo nella discussione in qualità di presentatore, insieme all'onorevole Romano Bartolomeo, della proposta di legge n. 2145; che è stata abbinata nella discussione al disegno di legge.

Nella proposta di legge noi affermavamo questo principio: di fronte agli accresciuti compiti del collocamento alla periferia, la legge del 1956, che aveva determinato un organico dei collocatori e aveva dato la possibilità di nominare un contingente di corrispondenti del collocamento, si si trova superata, perchè appare inadeguato il numero delle persone che possono adempiere a questi compiti. Perciò proponevamo di elevare il numero dei collocatori da 6000 a 7000 con la copertura dei posti in aumento mediante l'immissione nel suolo dei collocatori comunali di un altrettanto numero di corrispondenti del collocamento.

Nel frattempo il Parlamento ha approvato una legge sul nuovo assetto del Ministero del Lavoro, che classifica come organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale gli uffici comunali di collocamento, che acquistano, quindi, una nuova configurazione giuridica.

Ne deriva che la nostra proposta di legge, che mirava a dare un diverso assetto giuridico del Ministero deve considerarsi superata, si che base della discussione dovrà essere il disegno di legge governativo, che, a mio modesto avviso, integra l'assetto di recente dato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e praticamente fissa una volta per sempre quelli che sono i contingenti di tutto il personale.

Questo disegno di legge opportunamente amplia il numero dei collocatori comunali portandoli a novemila e maggiore il contingente che avevamo indicato nella nostra proposta di legge.

Anche da questo punto di vista crediamo che il provvedimento sia provvido, perchè dà la possibilità di corredare questi uffici del personale necessario all'espletamento delle relative funzioni.

Per quanto riguarda la copertura di questi posti, il disegno di legge governativo prevede con opportune norme transitorie l'inserimento dei

corrispondenti del collocamento in questi uffici comunali del lavoro.

Rimane il problema dei corrispondenti dei piccoli centri. I corrispondenti espletavano la loro funzione del tutto analoga a quella dei collocatori; ma talvolta, in alcune località di minore intensità di popolazione e con scarso movimento di lavoro subordinato, avevano largo margine di tempo per esercitare altre funzioni o attività, private o pubbliche.

Con la nostra proposta avevamo previsto che una certa parte dei corrispondenti dovesse rimanere, mentre con il disegno di legge presentato dal Governo anche per non gravare lo Stato è previsto l'inquadramento a domanda dei corrispondenti nei ruoli dei collocatori. Ritengo, quindi, che questo problema sia risolto in maniera opportuna senza aggravio di spesa dello Stato.

In relazione alle osservazioni formulate sulle funzioni e sui compiti delegati, ha parlato molto opportunamente poco fa l'on. Romano e certamente replicherà, il relatore alle osservazioni fatte dal collega Maglietta. Io serenamente, alla stregua di quello che è l'ordinamento generale della pubblica amministrazione, ritengo che all'espletamento dei compiti delegati debba corrispondere un onere a carico di chi delega. Ma soprattutto, anticipando quello che meglio dirà il collega Nucci, posso dire questo: c'è una norma in questo disegno di legge che viene incontro sostanzialmente alle preoccupazioni dell'on. Maglietta, perchè stabilisce che il contributo a carico degli enti previdenziali e assistenziali non possa essere superiore a un quarto della spesa.

On. Maglietta: Questa norma è stata tolta dalla Commissione del Bilancio.

On. Quintieri: Questo suffraga la mia tesi. Se l'organo competente a tutelare istituzionalmente questo settore ha determinato in questo modo l'incidenza degli oneri possiamo tranquillamente approvare il disegno di legge che indubbiamente completerà l'assetto burocratico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale costituendo una rete capillare e stabile su cui fare affidamento per l'espletamento delle varie perfezioni previste dalla nostra legislazione sociale.

On. Bianchi Fortunato: Mi debbo, innanzi tutto, congratulare per la chiara, positiva, organica relazione del collega Nucci, il quale ha messo in evidenza le benemerite della categoria dei collocatori, i quali, dal 1944 in poi svolgono un servizio veramente notevole per il mondo del lavoro spesso in ambienti molto difficili.

Non posso, quindi, non dare il mio consenso alla legge che stiamo discutendo, consenso che deriva proprio dal riconoscimento della funzione giuridica, pubblica che questi collaboratori dello Stato svolgono diuturnamente, anche di sera e di notte al servizio dei lavoratori. Intendo soffermarmi sul sistema di finanziamento previsto dall'articolo 15. L'on. Maglietta ha puntato il dito per richiamare la tesi già da lui soste-

nuta recentemente in questa nostra discussione. Ma se in quel caso si trattava di addestramento professionale che di fatto non fa carico ad organi previdenziali e di assicurazioni, in tema di funzioni dei collocatori — come diceva l'on. Romano Bartolomeo — abbiamo delle deleghe ben precise. Si tratta, per esempio, del collocatore che assume la funzione di organo erogatore della indennità di disoccupazione che esula dai compiti di istituto dell'ufficio di collocamento.

Si è parlato di mancanza di controlli. In verità, periodicamente, mensilmente, un controllo è svolto con carico ben preciso e con la resa dei conti; e nel caso in cui dovesse mancare qualcosa all'ente gestore per effetto di eventuali disfunzioni, responsabili sono i collocatori. E' in questo senso che noi consideriamo questa quasi un'attività secondaria — e un termine improprio — dei collocatori, in relazione alla loro attività principale. Perchè la funzione del pagamento della indennità di disoccupazione dovrebbe far capo a chi, di fatto gestisce l'assicurazione, come lo è stato fino a poco tempo fa, attraverso i segretari comunali ecc.

On. Nucci, relatore: Giuridicamente sono primarie tutte quante le attività che il collocatore svolge quale titolare dell'Ufficio.

On. Maglietta: Grazie, altrimenti lo chiamerebbero in un altro modo.

On. Bianchi Fortunato: Sto dicendo proprio questo. Vorrei portarvi ad esaminare obiettivamente la figura del collocatore e i suoi compiti. E se a questi compiti ne andiamo ad aggiungere altri che non sono derivanti dalla sua posizione giuridica di collocatore è ovvio che gli istituti per cui questi altri compiti sono svolti debbono provvedere, attraverso una contribuzione, alle spese che queste funzioni comportano. Qui abbiamo uno stanziamento dello Stato e abbiamo un concorso da parte degli enti previdenziali a questi oneri che derivano per questo servizio. Riserve, invece, mi sento il dovere di farne, proprio in merito alla sistemazione definitiva della loro posizione previdenziale. Noi siamo passati attraverso dei tempi ben precisi, in cui abbiamo visto privati di qualsiasi copertura assicurativa questi cittadini che di fatto espletavano un servizio pubblico. In altri momenti noi li abbiamo visti tutelati da fonti di previdenza del tutto speciale, a mò di capitalizzazione, che di volta in volta potevano maturare delle indennità una tantum. Noi dovremmo, proprio nel momento in cui si esaminerà una forma di riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, vedere di sanare, tutto quanto questo passato, ovviamente lasciando a questi cittadini la possibilità di aderire o non aderire a questa copertura del trattamento di quiescenza con effetto retroattivo. Quindi io mi riservo, in sede di esami degli articoli, di riprendere la parola e presentare opportuni emendamenti al riguardo.

On. Venegoni: Ho preso la parola, non solo per ribadire le affermazioni fatte dal collega Maglietta, ma per affermare che al di fuori della questione di principio c'è una sproporzione fra le attribuzioni, le fun-

zioni che questi collocatori possono esercitare nell'interesse dell'Istituto previdenziale e il contributo che gli enti previdenziali e gli istituti sono chiamati a dare. Basti ricordare, secondo i dati, del Ministero del Lavoro, che la sistemazione definitiva di questa categoria costerà circa nove miliardi all'anno e che si chiede già nella legge un minimo di cinque miliardi e duecentocinquanta milioni. E, secondo il parere della commissione finanze e tesoro, bisognerà superare anche questo limite, con la previsione di incassare circa sette miliardi dell'aliquota dello 0,35 per cento a carico dell'istituto. Ora tutti i ragionamenti a sostegno della tesi che giustifica il sistema di funzionamento proposto non reggono per questa sproporzione fra gli impegni finanziari dello Stato e gli impegni addossati agli enti di previdenza. Aderisco, infine, alla richiesta del collega Bianchi, di dare una sistemazione definitiva alla posizione assicurativa dei collocatori con l'approvazione di questo disegno di legge.

On. De Marzi Fernando: *Intendo esprimere molto brevemente il mio parere completamente favorevole al disegno di legge che mi auguro abbia un iter sollecito. Ritengo che effettivamente con il disegno di legge si supplisce alla mancanza di uno stato giuridico di questi funzionari, che sono in prima linea nell'ambito del mondo del lavoro e a cui la convenzione di S. Francisco del 1948 riconosceva un proprio stato giuridico che la rendesse indipendente e sicura delle proprie funzioni. Sono perfettamente d'accordo, poi, con l'abolizione della categoria dei corrispondenti perchè in questo modo si viene a sistemare una situazione non completamente a posto.*

Per quanto riguarda le funzioni svolte dai collocatori, quali l'avviamento al lavoro, la vigilanza sui corsi di qualificazione, sui cantieri, la erogazione di sussidi, nonchè l'assistenza dei lavoratori emigrati, ritengo opportuno che venga inserito l'obbligo di dare agli istituti previdenziali, tutte quelle informazioni di cui hanno bisogno e che spesso è così difficile, per essi, ottenere. Siccome si prevede che gli istituti previdenziali debbano finanziare in buona parte il servizio di collocamento è giusto che abbiano la possibilità di chiedere informazioni ai collocatori.

On. Gitti: *Ho chiesto la parola per associarmi agli Onorevoli Colleghi che mi sembra, unanimamente, hanno manifestato il desiderio che questo provvedimento abbia una rapida approvazione dato l'argomento che viene trattato e che porta un ulteriore contributo al soddisfacimento delle aspirazioni dei collocatori, categoria, che ha avuto notevoli meriti in questo periodo. Inoltre, man mano che si allarga l'azione degli uffici di collocamento, essi assumono una funzione che qualifica l'intervento dello Stato in campo sociale. Ognuno di noi vede, quindi, con interesse, apprezzandoli, gli sforzi fatti dal Governo per presentare questo provvedimento di legge.*

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, mi permetto di presentare, insieme con altri Onorevoli Colleghi, una serie di emenda-

menti che ci riserviamo di illustrare durante l'esame degli articoli di questo disegno di legge.

On. Zanibelli, Presidente: Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

On. Nucci, relatore: Intendo rispondere innanzi tutto alle osservazioni fatte dall'on. Maglietta.

Per quanto riguarda l'autonomia del ruolo ho già detto che questa trova la sua ragione nella particolare caratteristica giuridica dei compiti affidati ai collocatori comunali. Essi, nell'ambito del loro ufficio, hanno una doppia qualifica di organo esterno e di organo primario, e rispondono personalmente e direttamente di tutti gli atti compiuti per conto dell'amministrazione e che danno luogo a rapporti giuridici con estranei.

On. Maglietta: Ma, a norma della costituzione, questo vale per tutti i funzionari dello Stato.

On. Nucci, relatore: Per quanto riguarda la responsabilità per tutto ciò che compiono, sì; però naturalmente, sul piano della responsabilità, esiste una sensibile differenza tra la posizione di chi è organo esterno e di chi non lo è.

In merito alla seconda osservazione, relativa al concorso degli istituti previdenziali alla spesa per il trattamento economico in favore dei collocatori comunali, la questione ha già trovato una disciplina legislativa della legge del 1956, n. 562 là dove si afferma che « oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto presidenziale, il personale di cui al precedente comma svolge i compiti che nel settore dell'assistenza e previdenza sociale sono ad esso affidati da istituti ed enti previdenziali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministero per il Lavoro e la previdenza sociale ».

Lo stesso principio è stato riconfermato nella legge che ha riordinato il Ministero del Lavoro, approvata dal Parlamento nel 1961. I collocatori, anche se nella relazione si fa cenno soltanto al servizio per le prestazioni di disoccupazione (servizio che non consiste soltanto nel pagare i disoccupati aventi diritto a questa forma di previdenza, ma anche nel preparare le relative pratiche), svolgono compiti presso l'istituto di previdenza sociale che vanno al di là della indennità di disoccupazione, e ciò soprattutto in tema di regolarizzazione di posizioni assicurative. Esiste, infatti, una continua corrispondenza tra l'istituto di previdenza sociale e gli uffici di collocamento, corrispondenza riguardante i rapporti assicurativi dei lavoratori. E ciò vale anche per l'INAM, per l'INAIL e per gli altri enti assistenziali e previdenziali che in sede comunale non hanno altra possibilità se non quella di rivolgersi al collocatore per poter impostare definire e concludere determinate pratiche interessanti l'aspetto previdenziale e assistenziale.

D'altra parte, le disposizioni di legge sopracitate prevedono che questi compiti possono aumentare di volume nel tempo. E certamente ciò av-

verrà, in quanto non è assolutamente pensabile che gli enti previdenziali possano, al fine di ottenere l'esonero del concorso previsto, in futuro provvedere a questo servizio attraverso lo sviluppo di una propria organizzazione periferica; ciò infatti comporterebbe un gravissimo onere, di gran lunga superiore a quello previsto da questo provvedimento, sotto forma di concorso nella misura dello 0,35 per cento.

Concordo con quanto affermato dagli onorevoli Bianchi Fortunato e Venegoni circa la possibilità di considerare attentamente la posizione previdenziale dei collocatori comunali, prendendo in esame il periodo di effettivo servizio che va dal 1944 per molti e dal 1948 per tutti, fino al 1956.

On. Calvi, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza Sociale: Ringrazio la Commissione, perchè dalla discussione svoltasi si rileva il suo consenso di carattere generale.

Desidero soltanto fare qualche considerazione di opportunità su alcune osservazioni dell'onorevole Maglietta. Siamo d'accordo che non si devono trasferire i denari destinati a certi fini a gestioni che ne conseguono altri. Però, qui debbono essere tenuti presenti alcuni aspetti particolari. Se consideriamo la storia dei collocatori, vediamo che all'inizio essi si trovavano in una situazione di precarietà, anche perchè non si sarebbe giustificato il loro impiego pieno. In taluni comuni di poco conto i collocatori stavano occupati soltanto un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio. Di qui l'origine dei corrispondenti e dei contrattisti.

Ora, per inserire costoro a pieno impiego in un ruolo organico, bisognava cercare altri compiti da affidar loro; e siccome gli istituti previdenziali e assistenziali avrebbero dovuto organizzare alla periferia tutta una strutturazione che sarebbe costata somme ingenti, si è preferito affidare ai collocatori oltre ai compiti istituzionali altri compiti propri degli istituti previdenziali. E' questa la vera giustificazione di questo abbinamento, di questo concordato, per cui mentre lo Stato sostiene lo onere fondamentale, gli istituti previdenziali concorrono alla spesa in modo proporzionale ai servizi che i collocatori svolgono per essi.

On. Zanibelli, Presidente: Sono stati presentati numerosi emendamenti dai colleghi Gitti e Scalia e mi risulta poi, per comunicazione avuta da un collega oggi impegnato in aula, che altri colleghi intendono presentare emendamenti. Inoltre da un primo esame ho rilevato che alcuni emendamenti per la loro natura dovranno essere sottoposti, ove venissero accolti, alla commissione prima e quinta per il parere, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento. Pertanto riterrei opportuno per un più sollecito iter del provvedimento che fosse nominato un comitato ristretto per un preventivo esame e coordinato dagli emendamenti presentati e per la formulazione di un nuovo testo del disegno di legge che possa essere trasmesso alle commissioni prima e quinta per un nuovo parere.

On. Maglietta: *Non abbiamo nessuna obiezione a questa procedura e, nella eventualità che si decida per il Comitato ristretto, pregheremmo di includervi il collega Venegoni.*

On. Zanibelli, Presidente: *Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.*

(Così rimane stabilito).

Nomino a far parte del Comitato ristretto i deputati Bucalossi, Venegoni, Scalia, Bianchi, Quintieri, Franco, Bettoli, Cruciani, Nucci.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



I N D I C E

Decreto legge 15-4-948, n. 381, art. 5	pag. 3
Legge 29-4-949, n. 264, art. 24	» 3
Legge 21-8-949, n. 586	» 3
Legge 20-7-952, n. 1015	» 4
Legge 19-3-955, n. 520, art. 27	» 5
Legge 16-3-956, n. 562	» 5
Norme transitorie e finali	» 9
Legge 21-12-961, n. 1336 - Ruolo Collocatori	» 11
Norme transitorie e finali	» 13
Atti Parlamentari	» 19
Discussione generale	» 21



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

